



ESTRATTO

# COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 24

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE E TRIENNALE DEL PERSONALE.**

L'anno duemilatredici, addì TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	NO a.g.
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	NO a.g.
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	NO a.g.
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	NO
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	NO a.g.
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	NO a.g.
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 6

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE E TRIENNALE DEL PERSONALE”.

## IL SINDACO

**RICHIAMATO** l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

**RICHIAMATO** l'art. 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni e si provvede periodicamente e comunque a cadenza triennale;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale recita “.....il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi aggiornamenti.....sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;

**RICHIAMATO** nello specifico il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

**RICHIAMATO** l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

**RICHIAMATO** l'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale prevede che “.....in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.....”;

**RICHIAMATE** le seguenti normative attinenti la dotazione organica e relativa determinazione del fabbisogno di personale:

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);
- DPCM 15 febbraio 2006 in ordine alla determinazione della dotazione organica.

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*);

**VISTO** l'art. 14, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che riscrive il comma 557 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per effetto del quale, sin dal 2010, cessa la possibilità di deroga alla riduzione di spesa di personale di cui al comma 120 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

**VISTO** l'art. 14, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 che, aggiorna il comma 562 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per effetto del quale per gli enti non soggetti al rispetto del Patto di Stabilità Interna:

- resta l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004
- resta il vincolo di procedere ad assunzione di personale nei limiti delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenute l'anno precedente (si veda la deliberazione n. 52 dell'11 novembre 2010 Sezioni Riunite Corte dei Conti per estensione turn over ad “anni precedenti” e non ad “anno precedente”)

- scompare, anche per il 2010, la deroga al limite di spesa di cui al comma 121 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTO** l'art. 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, per effetto del quale dal 1° gennaio 2011, sia gli enti soggetti che quelli non soggetti al rispetto del Patto di Stabilità Interno, con incidenza di spesa del Personale pari o superiore al 40% delle spese correnti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (nel 2010 la stessa cosa vale per gli enti che avessero superato il 50% - art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008), mentre i restanti enti possono assumere, dal 2011, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute l'anno precedente (2010 – deliberazione n. 955 del 21 settembre 2010 Corte Conti Sezione Regionale Lombardia);

**VISTO** il comma 118 dell'art. 1 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), il quale recita:  
118. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

**VISTO** l'art. 4, commi 102 e 103 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), in materia di limiti di spesa per il personale anno 2012;

**RICHIAMATO** l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come riformulato dall'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010; dall'art. 20, comma 9, D.L. 98/2011; dall'art. 4, comma 103, lett. a) Legge 183/2011; dall'art. 28, comma 11 quater D.L. 201/2011; dall'art. 4, comma 103, Legge 183/2011 (a decorrere dall'01.01.2012) e dall'art. 4 ter, comma 10, Legge 44/2012 (a decorrere dal 29.04.2012) in materia di rapporto della spesa del personale sulla spesa corrente, che così riassume *".....E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale... Ai fini del computo...si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.....Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società....."*

In caso di mancato rispetto del tetto: divieto di assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.....anche con contratti di servizio elusivi.....; non sono ammesse risorse aggiuntive ai fondi di contrattazione integrativa;

**CONSIDERATO** che, il rapporto fra spesa di personale in servizio (così come prevista dalla normativa vigente) e spesa corrente riferito al Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2012, è pari al 28,94% (al netto delle quote rimborsate da altri enti del settore pubblico);

**RICHIAMATO** l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come riformulato dall'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010; dall'art. 20, comma 9, D.L. 98/2011; dall'art. 4, comma 103, lett. a) Legge 183/2011; dall'art. 28, comma 11 quater D.L. 201/2011; dall'art. 4, comma 103, Legge 183/2011 (a decorrere dall'01.01.2012) e dall'art. 4 ter, comma 10, Legge 44/2012 (a decorrere dal 29.04.2012) *".....possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere lper le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.....Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per tum-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lett. b), L. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale"*;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto di quanto sopra indicato si è proceduto all'assunzione a decorrere dall'01.02.2013 di n. 1 agente di P.M. per turn-over da precedenti cessazioni;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 5 del 19.01.2009 ad oggetto: "Approvazione della Relazione Previsionale Programmatica, del Bilancio Pluriennale per gli anni 2009-2010-2011 e del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009", con la quale, tra l'altro, si faceva proprio il disposto di cui alla deliberazione di C.C. n. 39 del 27.11.2008 ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale – integrazione", significando che si confermava la situazione prospettata;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 54 del 18.12.2009 ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale", con la quale, tra l'altro, ci si riservava la possibilità di modificare in qualsiasi momento la

programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con tale atto, qualora si fossero verificate esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**PRECISATO** che la programmazione triennale può essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Comune di Val della Torre è tenuto al rispetto del Patto di Stabilità Interno per effetto del disposto di cui all'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), secondo il quale a decorrere appunto dall'anno 2013 i comuni con popolazione compresa tra i 1001 ed i 5000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione;

**CONSIDERATO** che, in occasione della ricognizione annuale dell'eventuale eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (vedi deliberazione di G.C. n. 24 del 03.04.2013), non sono risultate al momento presenti né situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, né d'altra parte particolari situazioni di carenza dello stesso;

**RITENUTO** pertanto di ricorrere ad eventuali procedure di assunzione solo in caso di sostituzione per turn over, entro i limiti e i vincoli stabiliti dalla legge vigente in materia,

**ASSICURATO** che sono rispettati e mantenuti i limiti di spesa del personale così come previsti dalla normativa vigente in materia;

**ASSICURATO** altresì che tale programma del fabbisogno del personale sarà sottoposto al Revisore dei Conti ai sensi del disposto di cui all'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTA** la Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Legge di conversione del D.L. 25.06.2008 n. 112);

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**VISTA** la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);

**VISTA** la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);

**VISTO** il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) di approvare la programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale secondo quanto in narrativa esposto;
- 2) di dare atto che il presente programma del fabbisogno è adottato nel rispetto del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché delle Leggi 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- 3) di dare atto che copia del presente atto viene trasmessa all'organo di revisione per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
- 4) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

5) di dare atto che copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01.04.1999;

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
Li, 23.04.2013

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Giuseppe ROCCA

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui trattasi;

**VISTA** la Legge 7.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento sui Controlli Interni;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 5 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**AD UNANIMITA'** dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

## DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE E TRIENNALE DEL PERSONALE**", come sopra trascritta.

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

f.to Ing. Francesco BURRELLI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dr. Giuseppe ROCCA

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03.05.2013.

VAL DELLA TORRE li, 03.05.2013

**in originale firmato**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. Giuseppe ROCCA

---

## **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA in data** \_\_\_\_\_

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

VAL DELLA TORRE li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 03.05.2013

**in originale firmato**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. Giuseppe ROCCA